



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 80 DEL 23/06/2023

OGGETTO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA S. NICCOLÒ LATO FORTEZZA E PIAZZALE BELVEDERE, NELLA FRAZIONE S. PIERO, PER FESTA GASTRONOMICA DEL 25 GIUGNO 2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta, pervenuta con email da parte dell'Ass. A.P.S. San Piero, tendente ad ottenere l'emissione di ordinanza di divieto di circolazione e sosta per svolgere una festa gastronomica il giorno 25/06/2023 dalle ore 07,00 alle ore 24,00, nella Frazione S. Piero, Piazza S. Niccolò/ lato Fortezza e Piazzale Belvedere;

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, necessario regolamentare la circolazione veicolare;

VISTO l'articolo 7 e 159 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto n. nell'Elba n. n° 24 del 29/09/2022 del Sindaco di Campo nell'Elba, mediante cui affida al Dott.

Francesco Modica di Marco la Responsabilità della Polizia Municipale e in caso di assenza delega alla firma l' Ass. Sc. Cesare Munno;

O R D I N A

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA S. NICCOLÒ LATO FORTEZZA E PIAZZALE BELVEDERE, NELLA FRAZIONE S. PIERO, PER FESTA GASTRONOMICA DEL 25 GIUGNO 2023, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 24.00.

Gli organizzatori sono incaricati di installare idonea segnaletica di divieto.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della strada. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'installazione apposita segnaletica stradale.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

